

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 32 data <u>26/03/2022</u>	Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU -ANNO 2022
Classif. IV.2	

L'anno Duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di Marzo alle ore 8:00, nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

Nominativo		Pres.	Ass.	Nominativo		Pres.	Ass.
1	BAGALINI NICOLO'	S		14	MANCANIELLO GISELDA	S	
2	BARLOCCI LUCIANA	S		15	MARCHEGIANI ANNALISA	S	
3	BOTTIGLIERI AURORA	S		16	MARINANGELI LORENZO	S	
4	CANDUCCI PAOLO	S		17	MERLI SABRINA	S	
5	CAPRIOTTI FABRIZIO	S		18	MICOZZI GINO	S	
6	CARBONI EMANUELA	S		19	MUZI STEFANO	S	
7	DE ASCANIIS BARBARA	S		20	NOVELLI DOMENICO	S	
8	DE RENZIS MARTINA	S		21	PASQUALI UMBERTO	S	
9	DE VECCHIS GIORGIO		S	22	PIUNTI ELENA	S	
10	DE VECCHIS SIMONE	S		23	PIUNTI PASQUALINO	S	
11	FANINI ELDO	S		24	SPAZZAFUMO ANTONIO	S	
12	GAETANI STEFANO	S		25	TRAINI ANDREA	S	
13	LAGHI SILVIA	S					

risultano presenti n° 24 ed assenti n° 1.

Scrutatori: - -

Assume la presidenza il PRESIDENTE, FANINI ELDO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, ZANIERI STEFANO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU -ANNO 2022

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella parte seconda in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- l'art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/2000, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*;

EVIDENZIATO CHE:

- l'art.1, co. 639, della Legge 147 del 27/12/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”, che istituisce dal 01/01/2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, del Tributo per i Servizi indivisibili TASI, a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la richiamata Legge di Stabilità 2014 che disciplina le tre diverse entrate con le disposizioni contenute all' art.1 nei commi dal 639 al 705;
- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 che dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

DATO ATTO che ad opera dell'art. 1, commi dal 739 al 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020)

- è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- è stata abrogata la TASI, ad opera dell'art. 1, al comma 738, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
- i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740 dell'art.1, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che le caratteristiche distintive della nuova Imu possono essere come di seguito riepilogate:

- sono assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
- sono definiti oggetti imponibili, ai sensi del comma 741, i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta ai sensi dell'art. 1, comma 742, e dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- è confermata la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", ai sensi del comma 744, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;
- il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTI con riferimento alla misura dell'imposta:

- il comma 748, fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749 conferma in euro 200,00 la detrazione calcolata su base anno e per ogni unità abitativa, estendendo tale riduzione agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti analoghi;
- il comma 750 stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento. Che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, **mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;**
- il comma 752, consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, **di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato,** prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni

la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire esenzioni e di ridurre le aliquote fino all'azzeramento per alcune fattispecie dettagliatamente indicate;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 19.03.2021 avente per oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023. Schema di Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 e relativi allegati”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 29.06.2020 avente per oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2020/2021/2022, PIANO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2021/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 27 del 28/02/2022 avente per oggetto “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024, SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 E RELATIVI ALLEGATI.”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale adottata nell'odierna seduta avente ad oggetto: “Approvazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024, Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e relativi allegati”;

VISTI;

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.
- L'art.1 comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296 che testualmente recita: *“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” approvato definitivamente nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022) che ha disposto la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs.

267/2000. Pertanto, per gli enti locali l'esercizio provvisorio è autorizzato fino alla data del 31 maggio 2022 (Art. 3, commi 5-sexiesdecies e comma 5-septiesdecies).

VISTO, inoltre, in merito alla pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni:

- l'art. 13, co. 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii. il quale dispone che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.”*
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai sensi del quale: ***“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”***;
- la RISOLUZIONE N. 1/DF del 18/02/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale avente ad oggetto” Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote” che ha chiarito che per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.M. 20 luglio 2021 - Specifiche tecniche invio telematico delibere a partire dall'anno 2022 – che precisa che le delibere inviate dal Comune per la pubblicazione sul sito del MEF devono possedere specifiche caratteristiche tecniche di formato elettronico;

CONSIDERATO che

- alla data di presentazione della presente proposta di deliberazione non risulta ancora emanato il decreto di cui all'art.1 comma 756 della Legge 160/2019 che dovrebbe individuare le fattispecie tassabili ai fini della nuova IMU e permettere l'elaborazione del prospetto delle aliquote che costituirebbe parte integrante e sostanziale della delibera tariffaria;
- con la Circolare MEF n.1/DF/2020 è stato chiarito che: *“un'interpretazione sistematica del comma 767, alla luce dei commi 756-757, conduce a ritenere che fino all'adozione del decreto la trasmissione della delibera delle aliquote IMU avviene mediante semplice inserimento del testo (come previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011)”*;

VISTI:

- il vigente **“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA I.M.U.”** approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 24/07/2020 e ss.mm.ii.;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 24/07/2020 con la quale sono state approvate per l'anno 2020 le aliquote della nuova IMU;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 19/03/2021 con la quale sono state approvate per l'anno 2021 le aliquote della nuova IMU;

DATO ATTO dei numerosi interventi in materia tributaria IMU, adottati per far fronte all'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19, che hanno previsto numerose esenzioni per le annualità 2020/2021/2022 a fronte di ristori attribuiti alle amministrazioni comunali per effetto delle seguenti norme:

- DECRETO LEGGE RILANCIO N. 34/2020, CONVERTITO LEGGE N. 77/2020
- DECRETO LEGGE AGOSTO N. 104/2020, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 126/2020
- DECRETO LEGGE RISTORI N. 137/2020, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 176/2020

CONSIDERATO che per l'anno 2022 l'unica esenzione Covid applicabile è quella contenuta nella lettera d) dell'art.78 del Decreto Legge n.104/2020 riferita:

- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

PRESO ATTO dei recenti interventi legislativi in materia tributaria IMU ed in particolare:

- l'articolo 5-decies del decreto legge 146/2021 (Decreto Legge del 21/10/2021 conv. L. 17/12/2021 n. 215), che modifica l'art. 1, comma 741, lett. b) della Legge 160/2019 relativamente alla definizione di abitazione di abitazione principale, per i casi di coniugi aventi residenza separata;
- il comma 743 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 che "Limitatamente all'anno 2022 stabilisce la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento." per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione (cd. Pensionati esteri).

RITENUTO NECESSARIO ottemperare al precetto normativo e quindi stabilire le aliquote, e le agevolazioni per l'anno 2022, con riferimento all'imposta dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in quanto presupposto necessario ed indispensabile a garantire gli equilibri del bilancio di previsione per l'anno corrente;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle aliquote evidenziate nella tabella che segue senza operare alcun aumento tributario rispetto all'all'annualità precedente.

ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Comunale con proprio atto n° 852 del 3 luglio 2019 e comunicato agli uffici con nota circolare protocollo n° 44729 del 5 luglio 2019;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **DI DICHIARARE** la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandola in tutti i suoi contenuti ed intendendo qui di seguito integralmente riportata;
2. **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2022
3. **DI PRENDERE ATTO** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022,
4. **DI APPLICARE** le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

Tipologia Immobile	Aliquota
---------------------------	-----------------

Abitazione principale appartenente alle sole categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;	6,00 per mille
Abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta di primo grado (<i>comodato tacito</i>), a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica;	5,00 per mille
Abitazioni concesse con contratto di locazione concordato in base all'articolo 2, comma 3 della Legge n. 431/98, regolarmente registrato ed asseverato dalle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi territoriali, il cui accordo territoriale è stato depositato presso il Comune di San Benedetto del Tronto in data 10/10/2001, a soggetti che li utilizzino quale residenza anagrafica;	5,00 per mille
Abitazioni (da categoria catastale A1 a categoria catastale A9) locate ad uso abitativo con contratto registrato per almeno 90 (novanta) giorni durante l'anno;	7,90 per mille
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, purché non locati e classificati nelle categorie catastali A10, B, C1, C2, C3, C5, D limitatamente agli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio di impresa, arte o professione da parte del possessore;	7,90 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art.1 co.751 L.160/2019)	ESENTI
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D	10,60 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60 per mille
Terreni agricoli	10,60 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille

5. **DI DETERMINARE** la seguente detrazione per l'applicazione dell'Imposta nuova IMU per l'anno 2022:
 - per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 - La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
6. **DI ASSIMILARE** all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata. La predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
7. **DI STABILIRE** che i soggetti che intendono avvalersi, per la determinazione dell'imposta, delle

aliquote agevolate rispetto all'aliquota base, dovranno darne obbligatoria comunicazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate variazioni rilevanti in relazione alla determinazione dell'imposta, utilizzando il Modello Ministeriale IMU di cui al Dm 30 ottobre 2012. Tale aliquota agevolata potrà essere utilizzata, nella determinazione dell'imposta dovuta, per il periodo dell'anno per il quale si verifichino le condizioni richieste per beneficiarne. L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. L'aliquota determinata per il calcolo dell'imposta dovuta per le abitazioni locate ad uso abitativo, può essere utilizzata per l'intero anno con il requisito di almeno 90 (novanta) giorni di contratto/i regolarmente registrato/i. Permane l'obbligo di dichiarare, il venire meno delle condizioni agevolative, entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni.

8. **DI STABILIRE** che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al “Regolamento per l'applicazione della “nuova” IMU”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 24/07/2020 e per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel medesimo, si rinvia alle norme inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

9. **DI DARE ATTO** che le scadenze per il versamento dell'IMU sono le seguenti:

16 giugno 2022	1^ rata acconto (o unica soluzione);
16 dicembre 2022	2^ rata saldo

10. **DI DARE ATTO** che dall'adozione del presente atto derivano le seguenti entrate, corrispondenti agli importi previsti nel bilancio dell'esercizio corrente:

IMU	Ris. 1101.06.005	€ 14.230.000,00
------------	-------------------------	------------------------

11. **DI INVIARE**, per via telematica, provvedendo all'inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto dell'art. 13, co. 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii. entro il termine perentorio del 14 ottobre;
12. **DI VERIFICARE**, che la presente deliberazione venga pubblicata nel portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre conformemente alle disposizioni di cui l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in tema di efficacia;
13. **DI GARANTIRE** la massima diffusione della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
14. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rag. Marco Tirabassi¹

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

II DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 21/2020
GESTIONE DELLE RISORSE
ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati²

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile:

- si attesta l'avvenuta registrazione della relativa prenotazione impegno di spesa:
.....
- si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE
ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati²

¹ Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93

² Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

[Il Presidente Eldo Fanini espone che si procederà a trattazione congiunta dei punti nn. 8 e 9 all'Ordine del giorno della presente seduta del Consiglio Comunale];

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza nel merito ai sensi dell'art.42 del TUEL;

PRESO ATTO che la suddetta proposta è stata esaminata dalla Commissione consiliare Bilancio, competente per materia, nelle sedute del 16 e 21 Marzo 2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi da parte del Dirigente del Settore Gestione delle risorse economiche e finanziarie;

ACQUISITO il parere favorevole alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Gestione delle risorse economiche e finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

ACQUISITO il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 T.U. – D.Lgs. n. 267 dell'18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL ed in particolare:

- l'art. 42 comma 2 lett. f), ad oggetto "Attribuzioni dei Consigli";
- l'art.172 comma 1 lett. e), ad oggetto "Altri allegati al bilancio di previsione";

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- il vigente regolamento di contabilità;

UDITA la relazione illustrativa dell'Assessore al Bilancio, Domenico Pellei;

DATO ATTO dell'assenza di interventi e dichiarazioni di voto;

Con votazione resa in forma palese mediante dichiarazione di voto attraverso strumentazione elettronica;

Consiglieri presenti:n.=24;

Consiglieri assenti: n.=1 (Giorgio De Vecchis);

Voti favorevoli: n.=15 (Luciana Barlocchi, Fabrizio Capriotti, Barbara De Ascaniis, Martina De Renzis, Simone De Vecchis, Eldo Fanini, Stefano Gaetani, Silvia Laghi, Giselda Mancaniello, Sabrina Merli, Gino Micozzi, Domenico Novelli, Umberto Pasquali, Elena Piunti, Antonio Spazzafumo);

Astenuti: n.=9 (Nicolo' Bagalini, Aurora Bottiglieri, Paolo Canducci, Emanuela Carboni, Annalisa Marchegiani, Lorenzo Marinangeli, Stefano Muzi, Pasqualino Piunti, Andrea Traini);

D E L I B E R A

1. **DI DICHIARARE** la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandola in tutti i suoi contenuti ed intendendo qui di seguito integralmente riportata;

2. **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2022
3. **DI PRENDERE ATTO** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022,
4. **DI APPLICARE** le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

Tipologia Immobile	Aliquota
Abitazione principale appartenente alle sole categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;	6,00 per mille
Abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta di primo grado (<i>comodato tacito</i>), a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica;	5,00 per mille
Abitazioni concesse con contratto di locazione concordato in base all’articolo 2, comma 3 della Legge n. 431/98, regolarmente registrato ed asseverato dalle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi territoriali, il cui accordo territoriale è stato depositato presso il Comune di San Benedetto del Tronto in data 10/10/2001, a soggetti che li utilizzino quale residenza anagrafica;	5,00 per mille
Abitazioni (da categoria catastale A1 a categoria catastale A9) locate ad uso abitativo con contratto registrato per almeno 90 (novanta) giorni durante l’anno;	7,90 per mille
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, purché non locati e classificati nelle categorie catastali A10, B, C1, C2, C3, C5, D limitatamente agli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio di impresa, arte o professione da parte del possessore;	7,90 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art.1 co.751 L.160/2019)	ESENTI
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D	10,60 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60 per mille
Terreni agricoli	10,60 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille

5. **DI DETERMINARE** la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta nuova IMU per l’anno 2022:
 - per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 - La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

6. **DI ASSIMILARE** all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata. La predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
7. **DI STABILIRE** che i soggetti che intendono avvalersi, per la determinazione dell'imposta, delle aliquote agevolate rispetto all'aliquota base, dovranno darne obbligatoria comunicazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate variazioni rilevanti in relazione alla determinazione dell'imposta, utilizzando il Modello Ministeriale IMU di cui al Dm 30 ottobre 2012. Tale aliquota agevolata potrà essere utilizzata, nella determinazione dell'imposta dovuta, per il periodo dell'anno per il quale si verificano le condizioni richieste per beneficiarne. L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. L'aliquota determinata per il calcolo dell'imposta dovuta per le abitazioni locata ad uso abitativo, può essere utilizzata per l'intero anno con il requisito di almeno 90 (novanta) giorni di contratto/i regolarmente registrato/i. Permane l'obbligo di dichiarare, il venire meno delle condizioni agevolative, entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni.
8. **DI STABILIRE** che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al "Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 24/07/2020 e per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel medesimo, si rinvia alle norme inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";
9. **DI DARE ATTO** che le scadenze per il versamento dell'IMU sono le seguenti:

16 giugno 2022	1^ rata acconto (o unica soluzione);
16 dicembre 2022	2^ rata saldo

10. **DI DARE ATTO** che dall'adozione del presente atto derivano le seguenti entrate, corrispondenti agli importi previsti nel bilancio dell'esercizio corrente:

IMU	Ris. 1101.06.005	€ 14.230.000,00
------------	-------------------------	------------------------

11. **DI INVIARE**, per via telematica, provvedendo all'inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto dell'art. 13, co. 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii. entro il termine perentorio del 14 ottobre;
12. **DI VERIFICARE**, che la presente deliberazione venga pubblicata nel portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre conformemente alle disposizioni di cui l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in tema di efficacia;
13. **DI GARANTIRE** la massima diffusione della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
14. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Indi, posta a votazione l'immediata eseguibilità stante l'urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa in forma palese mediante dichiarazione di voto attraverso strumentazione elettronica;

Consiglieri presenti:n.=23;

Consiglieri assenti: n.=2 (Giorgio De Vecchis, Pasqualino Piunti);

Voti favorevoli: n.=15 (Luciana Barlocchi, Fabrizio Capriotti, Barbara De Ascaniis, Martina De Renzis, Simone De Vecchis, Eldo Fanini, Stefano Gaetani, Silvia Laghi, Giselda Mancaniello, Sabrina Merli, Gino Micozzi, Domenico Novelli, Umberto Pasquali, Elena Piunti, Antonio Spazzafumo);

Voti contrari: n.=8 (Nicolo' Bagalini, Aurora Bottiglieri, Paolo Canducci, Emanuela Carboni, Annalisa Marchegiani, Lorenzo Marinangeli, Stefano Muzi, Andrea Traini);

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000

F.to IL PRESIDENTE
FANINI ELDO



F.to IL SEGRETARIO GENERALE
ZANIERI STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data 05/04/2022 ed iscritta al n. 912 del Registro di Pubblicazione.
La presente deliberazione è rimasta affissa all'albo pretorio dal 05/04/2022 al 19/04/2022 per 15 giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000



Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi il 26/03/2022 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale

La presente copia, di n. _____ fogli, è conforme all'originale depositato agli atti in questo Ufficio.

li _____



Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale
